

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE GEOLOGICHE (CLASSE L-34)**

Indice:

Art. 1 – Premesse e finalità	pag. 1
Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione	pag. 1
Art. 3 - Organizzazione didattica	pag. 2
Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale	pag. 3
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto	pag. 3
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi	pag. 4
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti	pag. 4
Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti	pag. 4
Art. 9 – Piani di studio	pag. 5
Art. 10 – Prova finale	pag. 6
Art. 11 – Conseguimento della laurea	pag. 6
Art. 12 – Tutorato	pag. 7
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica	pag. 7
Art. 14 – Trasparenza	pag. 8
Art. 15 - Norme finali e transitorie	pag. 8

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea in Scienze Geologiche L-34, di seguito CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all'indirizzo <http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html>.

2. Il CdS afferisce al Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, di seguito DSCG.

L'organo collegiale competente è il Consiglio Interclasse del Corso di Laurea in Scienze Geologiche e del Corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche, di seguito indicato con CI, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento didattico dell'Ateneo, dal Regolamento del DSCG e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.

3. La scheda completa del Corso, nonché la scheda sintetica (in cui sono riportate le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l'eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione) sono consultabili on line sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it. Altre informazioni sono reperibili sui portali del DSCG: www.dscg.unimore.it e del CdS: www.geologia.unimore.it.

Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

2. Per assicurare la proficua frequenza negli studi, occorre possedere sufficienti conoscenze e competenze, di livello corrispondente a quello previsto per i diplomati di scuola secondaria superiore, con particolare riguardo ai pre-requisiti richiesti dagli insegnamenti di Matematica e Informatica, di Chimica Generale, Fisica Generale e Geologia Generale con Attività di Campo, pubblicati annualmente sul sito web di Ateneo www.essetre.unimore.it, e del CdS www.geologia.unimore.it. Occorre inoltre possedere una conoscenza basilare della lingua inglese.

3. Le conoscenze e le competenze richieste, relativamente a quelle matematiche, sono verificate attraverso:
a) una prova di accertamento del profitto al termine del pre-corso di matematica che viene organizzato

annualmente dalla struttura dipartimentale prima dell'inizio delle lezioni; ovvero, b) un test di ingresso che si tiene in più sessioni prima dell'inizio delle lezioni o nei mesi successivi. Il test di ingresso non ha carattere selettivo per l'immatricolazione e ha il solo scopo di rilevare il livello di preparazione complessiva delle matricole. Le modalità operative e la soglia minima per il superamento del test vengono comunicate annualmente sul sito web del DSCG: www.dscg.unimore.it e del CdS: www.geologia.unimore.it.

4. Se il test di verifica delle conoscenze e competenze matematiche non viene sostenuto o l'esito non è positivo, vengono indicati specifici Obblighi Formativi Aggiuntivi (di seguito OFA) da soddisfare entro il primo anno di corso attraverso una delle seguenti modalità: a) superamento, entro la data di inizio delle attività didattiche del primo semestre dell'anno successivo a quello di immatricolazione, di un test specifico da svolgersi prima dell'esame dell'insegnamento di Matematica e Informatica; b) certificazione della partecipazione al corso propedeutico di Matematica che viene organizzato annualmente dalla struttura dipartimentale e superamento della relativa prova di accertamento del profitto.

5. Lo studente che risulti non aver assolto gli OFA entro il termine previsto al comma 4, viene iscritto come ripetente al primo anno di corso. In alternativa, è sua facoltà rinunciare agli studi e re-isciversi al primo anno del CdS, oppure chiedere l'iscrizione ad altro corso di laurea, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di quest'ultimo.

Le modalità di accertamento e i contenuti del test di verifica sono dettagliatamente pubblicizzati, con congruo anticipo, nell'apposito avviso.

6. Per l'accertamento delle conoscenze ed abilità relative alla lingua inglese viene organizzato un test facoltativo (*placement test*) da svolgersi prima dell'inizio delle lezioni del corso curriculare.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il CdS può essere articolato in uno o più curricula che sono attivati secondo quanto indicato, per la coorte di immatricolati nell'anno accademico di riferimento, nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università di Modena e Reggio Emilia: www.unimore.it.

2. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei vari anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul sito dell'ateneo www.unimore.it e sul sito del CdS: www.geologia.unimore.it. Con le stesse modalità sono resi noti per ciascun insegnamento o modulo, di norma prima dell'inizio dell'anno accademico, i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento.

I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili nella scheda completa del corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul sito dell'ateneo www.unimore.it e sul sito del CdS: www.geologia.unimore.it.

3. A 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.

4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).

5. Gli studenti, al 3° anno degli studi, sono tenuti ad acquisire specifiche abilità utili all'inserimento nel mondo del lavoro attraverso l'attività obbligatoria di tirocinio. Nel caso di studenti trasferiti da altri corsi di studi o per altri specifici e particolari casi, il CI può autorizzare, su richiesta motivata da parte dello studente, lo svolgimento dell'attività di tirocinio anche al secondo anno di corso.

6. Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi con programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università dell'Unione Europea (Programma Erasmus e altri programmi risultanti da eventuali convenzioni bilaterali).

Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale

1. Il CdS prevede, per tutti gli anni di corso, l'iscrizione a tempo parziale per gli studenti che ne facciano domanda a seguito di comprovate ragioni personali, economiche o sociali. Tale regime prevede un impegno pari (con un margine di tolleranza massimo del 10%) alla metà di quanto previsto per l'anno di corso di riferimento in termini di CFU acquisibili, fermi restando gli eventuali obblighi di frequenza di cui al successivo art. 5 c. 8 e di eventuale propedeuticità tra le attività formative. L'opzione resta ferma per due anni accademici.
2. Per gli studenti iscritti a tempo parziale sono organizzate per ciascuna attività formativa apposite iniziative di sostegno e di recupero individuale attraverso attività di studio assistito, di tutorato e di autoapprendimento.

Art. 5 – Esami e verifiche del profitto

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. L'accertamento conclusivo viene fissato, salvo particolari esigenze degli studenti da valutare da parte del Presidente del CI, al di fuori dei periodi del calendario didattico previsti per le lezioni. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina, se prevista, una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativa.
2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 20. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
 - 1) di base;
 - 2) caratterizzanti;
 - 3) affini o integrative;
 - 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
3. Gli accertamenti finali delle attività formative possono consistere in: esame orale o prova scritta o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer o altre eventuali modalità. Le modalità dell'accertamento finale (che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere) nonché i relativi criteri di valutazione sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa.

Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico.
4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.
5. Le competenze richieste alla fine del corso curricolare di Inglese sono definite dal CI sentito il docente responsabile e riportate, con le relative modalità di accertamento del profitto, nella scheda relativa all'attività formativa reperibile su <https://www.esse3.unimore.it/Home.do> e sul sito web del CdS: www.geologia.unimore.it.

Lo studente che è già in possesso di certificazioni per la lingua inglese può richiedere il riconoscimento dei crediti previsti dal corso curricolare. La domanda di riconoscimento va presentata alle segreterie studenti o al referente del DSCG per i rapporti con il Centro Linguistico di Ateneo (CLA). Essi provvederanno a trasmettere la valutazione al CdS che, se positiva, autorizza la registrazione dell'idoneità sul libretto elettronico dello studente.
6. La valutazione finale dell'attività di tirocinio avviene con soli due gradi di «Approvato» e di «Non Approvato» sulla base dei giudizi formulati dal tutore della struttura ospitante e dal tutore scientifico. A richiesta dello studente, viene rilasciato dal delegato per le attività di tirocinio un attestato con la descrizione delle competenze acquisite.
7. I risultati di eventuali periodi di studio all'estero verranno riconosciuti dal CI sulla base del *transcript of*

records (certificato degli esami/attività formative) per un numero di crediti corrispondenti e nel rispetto della coerenza dell'intero piano di studio svolto all'estero con gli obiettivi formativi del CdS, piuttosto che la perfetta corrispondenza dei contenuti tra le singole attività formative.

8. Relativamente alla frequenza delle attività formative, sul portale del sistema informatico di Ateneo relativo al CdS (<https://www.esse3.unimore.it>) viene indicato, per gli studenti impegnati a tempo pieno, quali altri insegnamenti o attività formative richiedono una frequenza obbligatoria. Nello stesso sito web è esplicitamente indicata la soglia minima di presenze, utile per ottenere l'attestazione di frequenza. L'attestazione viene certificata per ciascun studente dal docente responsabile al termine dell'attività e autorizza lo studente a sostenere l'accertamento conclusivo. Per questi insegnamenti o attività formative che richiedono un obbligo di frequenza lo studente potrà sostenere il relativo esame solo previo assolvimento di tale obbligo. La frequenza delle attività didattiche potrà essere accertata nelle forme ritenute più idonee.

La frequenza dell'attività di tirocinio è obbligatoria.

Per gli studenti iscritti a tempo parziale, per gli studenti disabili, lavoratori o in difficoltà a frequentare regolarmente, sono organizzate, per ciascuna attività formativa che richiede una frequenza obbligatoria, apposite iniziative di sostegno e di recupero individuale attraverso attività di studio assistito, tutorato e di autoapprendimento. Gli studenti nello status di non frequentante sono tenuti a concordare preventivamente con i docenti titolari dell'attività formativa il percorso e le modalità con cui raggiungere gli obiettivi formativi previsti.

9. Per ogni insegnamento è previsto un minimo di sei appelli per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento). Per gli studenti fuori corso o comunque in possesso di tutte le attestazioni di frequenza e per gli studenti iscritti a tempo parziale e/o lavoratori o disabili, dispensati dall'obbligo di frequenza, sono eventualmente previsti appelli straordinari nei periodi di svolgimento delle lezioni (da marzo a maggio e da ottobre a dicembre). E' facoltà del docente responsabile di ogni attività formativa, sentito il Presidente del CI, fissare appelli in questi periodi, tenendo conto delle scadenze istituzionali previste e di altre esigenze particolari degli studenti.

Per ogni attività formativa, è consentita nell'arco temporale di 12 mesi l'iscrizione da parte dello studente ad un numero massimo di 4 appelli. Detta limitazione è applicata anche agli studenti fuori corso.

10. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione agli anni successivi, è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di 18 CFU per il passaggio al secondo anno e di 60 CFU per il passaggio al terzo, fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2 comma 4 per l'iscrizione al secondo anno in merito all'assolvimento degli OFA. Pertanto lo studente viene iscritto come ripetente se non ha conseguito, entro il 30 settembre, il numero minimo di crediti previsto per l'ammissione all'anno di corso successivo.

2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.

3. Lo studente decade comunque dallo status di iscritto qualora non superi alcun esame di profitto per cinque anni accademici consecutivi.

Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti

1. Agli interessati che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al CdS è consentita l'iscrizione a singoli insegnamenti attivati presso il CdS. Il CI, sentito il docente titolare, può limitare la possibilità di iscrizione per questioni logistico/organizzative o per questioni di propedeuticità o prerequisiti richiesti per la fruizione dell'insegnamento.

Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito senza alcuna verifica delle conoscenze e competenze possedute nel caso lo studente possa documentare:

a) il superamento di un test di ingresso volto alla verifica delle conoscenze ed abilità di tipo logico/matematico;

b) il superamento della verifica finale di un insegnamento di matematica.

Negli altri casi è previsto un colloquio, nell'ambito del quale potranno eventualmente essere suggeriti gli approfondimenti ritenuti opportuni.

2. Nel caso di trasferimento o passaggio di Corso di studio, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente viene effettuato dal CI, il quale valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del CdS e l'eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera fino a quel momento seguita, con la convalida degli esami sostenuti e dei crediti acquisiti. Il CI indica inoltre l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto.

Nel caso in cui lo studente provenga da un corso di laurea appartenente alla classe L 34, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CI.

Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia.

4. Il riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CI secondo i seguenti criteri:

a) in generale, l'attribuzione dell'eventuale voto avviene, sentiti i docenti interessati, tenendo conto della corrispondenza tra le attività del CdS convalidate e gli esami superati nella carriera pregressa, utilizzando le votazioni ottenute o la media delle votazioni ottenute se al riconoscimento di una singola attività concorrono più esami sostenuti.

b) nel caso di convalida integrale ed esclusiva di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario o attribuita una idoneità.

c) nel caso vi sia un difetto in termini di CFU inferiore al 30% tra attività sostenute e attività convalidate, il riconoscimento dell'attività formativa è subordinato all'esito positivo di un colloquio integrativo e ad essa viene attribuito il voto originario o la media dei voti ottenuti nella carriera pregressa ovvero, se prevista, una idoneità.

Nel caso il difetto di CFU sia superiore al 30% la votazione assegnata (o l'eventuale idoneità) sarà quella definita dal colloquio integrativo.

d) nel caso di carriera pregressa con attività formative non espresse in termini di CFU, il CI provvede ad una ridefinizione dei crediti delle attività sostenute sulla base del loro impegno orario complessivo e del loro programma (contenuti).

Art. 9 – Piani di studio

1. Gli studenti iscritti al secondo o al terzo anno possono presentare un piano di studio individuale che deve essere in ogni caso conforme all'ordinamento didattico del corso, nonché all'offerta formativa programmata per la coorte di immatricolazione degli studenti.

2. I piani di studio individuali sono presentati entro il 20 gennaio alle segreterie studenti che li trasmettono al CI per l'approvazione.

Il CI valuta i piani di studio individuali verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione e si pronuncia nella prima seduta utile o, in ogni caso, entro il 25 febbraio. Lo studente, nel caso in cui la sua proposta non sia ritenuta approvabile, ha la facoltà di inviare al CI una memoria con le motivazioni della richiesta presentata. Il CI è tenuto a svolgere un'ulteriore valutazione nella prima seduta utile, trasmettendo gli atti al DSCG per una pronuncia definitiva.

3. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte tra tutte quelle offerte nell'Ateneo.

Il CdS può annualmente prevedere l'erogazione di insegnamenti o attività formative a libera scelta con contenuti ed obiettivi formativi caratteristici e peculiari, a disposizione degli studenti per il completamento dell'offerta formativa.

Le opzioni relative alle attività a libera scelta sono effettuate dagli studenti entro l'inizio delle lezioni del secondo semestre del terzo anno, con richiesta alle Segreterie studenti di modifica del piano di studio pre-compilato in sede di immatricolazione. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete.

Art. 10 – Prova finale

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS, la prova finale per il conseguimento della Laurea consiste in una tesi svolta sotto la guida di un relatore e deve essere presentata sotto la forma di una relazione scritta e/o di un elaborato grafico. La tesi è affidata dal CI e discussa dal laureando in presenza di un'apposita commissione. Tale tesi può essere anche incentrata su argomenti relativi all'attività svolta durante il periodo di tirocinio.

2. L'argomento della tesi viene assegnato dal CI allo studente su proposta diretta di un docente, o ricercatore, afferente ad uno dei SSD di base, caratterizzanti o affini ed integrativi del CdS. Il proponente, di norma, funge da relatore seguendo la preparazione e le attività dello studente e relazionando in merito alla commissione di esame finale di laurea. Il CI valuta e approva la domanda di assegnazione tesi presentata.

Nel caso di specifica richiesta da parte del candidato e del relatore, l'elaborato di tesi può essere redatto in lingua straniera e la prova finale sostenuta nella stessa lingua, preventivamente concordata con il Presidente del CI. In questo caso viene redatto anche un riassunto esteso della tesi in lingua italiana.

Nel caso di domanda di assegnazione della tesi presentata autonomamente dallo studente, il CI individua e assegna un argomento di tesi e provvede a nominare un relatore.

Le informazioni sulle scadenze per la presentazione della domanda di Laurea e le altre scadenze relative alla prova finale sono pubblicate sul sito web del CdS

3. Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Direttore del DSCG e sono composte da sette membri, di norma da professori di prima e di seconda fascia e ricercatori afferenti al CI. Almeno un membro deve essere un professore di prima o seconda fascia. Possono, tuttavia, far parte della commissione giudicatrice della prova finale, nel numero massimo di tre, anche professori di altri dipartimenti, professori a contratto presso il DSCG nell'anno accademico interessato e cultori della materia. La commissione è presieduta dal Presidente del CI o, in sua assenza, dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo (o di seconda fascia in caso di assenza di professori di prima fascia), afferente al CI.

4. In ciascun anno accademico sono previste non meno di tre sessioni per sostenere la prova finale, opportunamente distribuite nell'arco dell'anno accademico. In ognuna delle sessioni previste il CI può fissare più appelli di esame per la prova finale.

Art. 11 – Conseguimento della laurea

1. La laurea si consegue con l'acquisizione di 180 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.

La valutazione della prova finale viene effettuata sulla base di due criteri generali: la qualità e lo stile della presentazione e la qualità e lo stile della relazione scritta e/o dell'elaborato grafico presentato dal candidato.

3. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi.

Il punteggio riservato alla valutazione della tesi è pari ad un massimo di 4 punti su 110. La valutazione dell'intera carriera dello studente è pari ad un massimo di 106 punti su 110. Ai laureandi che raggiungono una media ponderata delle votazioni ottenute nelle varie attività formative superiore od uguale a 28,5/30 e ai laureandi in corso che raggiungono una media ponderata delle votazioni ottenute nelle varie attività formative superiore od uguale a 28,25/30, viene assegnato il massimo punteggio previsto per la carriera. Per gli altri studenti, il punteggio relativo alla carriera viene assegnato aggiungendo alla media ponderata su base di centodecimi delle votazioni ottenute nelle attività formative, arrotondata all'unità, 3 punti per gli

studenti immatricolati da 3 anni accademici e 1 punto per gli studenti immatricolati da 4 anni accademici. Agli studenti immatricolati da più di 4 anni accademici non vengono aggiunti punti alla media ponderata. Al punteggio finale ottenuto per la carriera può essere aggiunto, previa opportuna deliberazione del CI:

- un punto per la presenza di soggiorni di studio all'estero (Erasmus o convenzioni di altro tipo ufficialmente riconosciute ed approvate dal CI);
 - 0,2 punti per attività, non inferiori a 25 ore complessive, promosse da strutture accademiche e/o museali operanti nell'ambito delle Scienze della Terra e discipline affini;
 - 0,5 punti per la partecipazione presso altre strutture universitarie in Italia o all'estero a corsi o attività formative, non inferiori a 25 ore complessive, i cui obiettivi formativi siano attinenti a quelli del CdS.
- Al punteggio finale della carriera vengono inoltre aggiunti 0.2 punti per ogni lode conseguita nelle verifiche d'esame sostenute.

4. La proposta dell'assegnazione della Lode da parte del Relatore deve essere approvata all'unanimità dalla Commissione e tiene conto anche della qualità del lavoro di tesi e della qualità della presentazione. Eventuali pareri contrari all'assegnazione della Lode sono motivati verbalmente dai commissari e, su richiesta del Presidente, sono riportati in forma scritta e allegati al verbale di esame. Per studenti eccezionalmente meritevoli che abbiano raggiunto i requisiti per l'assegnazione della lode e che abbiano conseguito il massimo punteggio (30/30) in tutte le prove di esame del Corso di Studio, la Commissione può, all'unanimità, proporre al Dipartimento l'attribuzione al laureato di un solenne Encomio. L'Encomio viene riportato, con specifica motivazione, nel Certificato supplemento al Diploma di Laurea.

E' possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del CdS (tre anni). E' possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative dell'anno di corso successivo soltanto dopo aver superato quelle dell'anno di corso cui si è iscritti e quelle relative agli anni precedenti.

Art. 12 – Tutorato

1. Il CI organizza attività di tutorato in conformità con quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio del DSCG. Il CI può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo.
2. Il CI assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge n. 370/1999.
3. Il CdS assicura ad ogni studente iscritto al corso di studio un proprio servizio di tutorato e di orientamento, individuale e personalizzato per l'intera durata degli studi. Al primo anno di studio il tutorato affronta in particolare i problemi legati alla transizione tra scuola superiore e università, al secondo e terzo anno di studi riguarda principalmente la eventuale scelta di un piano di studio individuale, i tirocini formativi, l'eventuale prosecuzione degli studi, le opportunità di lavoro.
4. L'assegnazione degli studenti al rispettivo tutore, individuato tra i docenti del corso di studi, avviene per sorteggio da parte del Presidente del CI. Svolge altresì compiti di tutorato e orientamento una commissione istituita dal CI, formata da tre docenti dei corsi di studi e da cinque studenti in rappresentanza degli anni di corso della laurea triennale e della laurea magistrale.

Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica

1. Il Presidente del CI è il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il CI vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.
2. Il Presidente del CI è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione (coincidente con il Gruppo di Riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca.
3. Presso il DSCG è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio.

Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi www.unimore.it e www.dscg.unimore.it e sul sito del CdS: www.geologia.unimore.it.
2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice. Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità almeno per i tre anni successivi all'entrata in vigore, e comunque sino all'emanazione del successivo regolamento; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.